PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 7

Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali

Analogamente al disposto degli articoli 1 e 3 della presente legge, e per un triennio dalla data dell'entrata in vigore della medesima, anche alle nuove costruzioni per il deposito delle merci e alle nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, puo' essere corrisposto un contributo statale, per un periodo non superiore ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 3 per cento della spesa riconosciuto occorrente per la costruzione del deposito o la installazione della nuova attrezzatura.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-7-contributo-statale-per-nuove-costruzioni-e-attrezzature-portuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it